



Procedura aperta in modalità telematica on inversione procedimentale per l'affidamento mediante lo strumento giuridico dell'accordo quadro da stipulare con un unico operatore economico del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo/ricerca e selezione del personale

Definizioni

Nel presente documento valgono le seguenti definizioni:

- I. Somministrazione di lavoro: istituto giuridico che permette ad un soggetto (Utilizzatore) di rivolgersi ad un altro soggetto (Somministratore) per utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente del Somministratore. I lavoratori possono risultare assunti dal Somministratore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o a tempo indeterminato.
- II. Utilizzatore/Stazione appaltante: Agenzia Regionale per la Tecnologia, il Trasferimento tecnologico e l'Innovazione (in sigla anche ARTI).
- III. Somministratore/Contraente/Agenzia per il lavoro/ApL/Agenzia aggiudicataria: l'Agenzia per il Lavoro firmataria del contratto.
- IV. Accordo quadro: contratto concluso tra ARTI e l'Agenzia per il lavoro aggiudicataria.
- V. Richiesta di somministrazione: richiesta di messa a disposizione di personale somministrato a tempo determinato inoltrata da ARTI all'Agenzia per il Lavoro, cui seguirà singolo contratto di somministrazione
- VI. Codice: Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

1. Premesse e oggetto dell'affidamento

L'Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l'innovazione, in sigla ARTI, è stata istituita con L.R. n. 29 del 21 del novembre 2024.

L'Agenzia è un ente strumentale della Regione Puglia e, quale Agenzia strategica, opera a supporto della definizione e gestione delle politiche per lo sviluppo economico, l'istruzione, la formazione, il lavoro e quale ente per il trasferimento tecnologico finalizzato alla valorizzazione della ricerca e dell'innovazione in tutte le sue declinazioni. 2. L'Agenzia persegue quali proprie finalità istituzionali: a) la promozione della competitività e dell'innovazione dei sistemi produttivi, dell'efficientamento energetico e dello sfruttamento delle fonti rinnovabili, dell'internazionalizzazione dei sistemi produttivi e della cooperazione interregionale, e, in generale, delle politiche regionali di sviluppo economico intelligente, sostenibile e socialmente inclusivo; b) lo sviluppo della conoscenza e il sostegno alla ricerca scientifica, all'innovazione tecnologica, alla diffusione delle tecnologie digitali e al sistema di istruzione e universitario; c) il supporto alle politiche regionali di promozione e tutela del lavoro e della formazione professionale, allo sviluppo del capitale umano, alle politiche giovanili e di attivazione giovanile; d) il potenziamento dei processi di trasferimento tecnologico e lo sviluppo della conoscenza, necessari a valorizzare i risultati della ricerca ottenuti dalle università, dai centri di ricerca e dalle imprese pugliesi.

Nella sua qualità di ente strumentale, ARTI realizza, per conto della Regione Puglia, attività relative a progetti finanziati con fondi nazionali, regionali e dell'Unione europea.



Procedura aperta in modalità telematica on inversione procedimentale per l'affidamento mediante lo strumento giuridico dell'accordo quadro da stipulare con un unico operatore economico del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo/ricerca e selezione del personale

Nell'ambito di tali interventi ARTI ha necessità di integrare le specifiche competenze professionali interne dell'Agenzia con risorse esterne. A tal riguardo la presente procedura di gara mira ad individuare un'agenzia per il lavoro alla quale affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore dell'ARTI mediante l'eventuale successiva conclusione di contratti individuali di lavoro per figure professionali appartenenti all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del Contratto Collettivo del Comparto Funzioni Locali, attualmente vigente, riservandosi l'ARTI la facoltà, in sede di esecuzione del servizio, anche di non richiedere l'attivazione di alcun contratto individuale di lavoro, senza possibilità per l'agenzia per il lavoro di vantare alcuna pretesa.

Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato comprende sia le attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale, sia la gestione del personale medesimo.

I contratti individuali di lavoro verranno via via attivati in seguito ad apposita richiesta all'agenzia per il lavoro formulata dal Direttore Amministrativo dell'ARTI o dal Direttore Generale.

Il servizio è reso dall'agenzia per il lavoro dell'appalto con le modalità previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto Funzioni Locali nonché nel rispetto delle norme previste dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici e dal Codice Civile.

Il prestatore di lavoro sarà impiegato con le seguenti modalità operative:

- a) sede di lavoro in Bari, presso la sede dell'ARTI sita in Bari alla Via Giulio Petroni n. 15/f.1 ovvero presso una delle sedi della Regione Puglia dislocate nel territorio pugliese;
- b) orario di lavoro dell'ARTI, articolato, di norma, su 36 ore settimanali, articolate su cinque giorni lavorativi, fatte salve eventuali specifiche esigenze.

Il prestatore di lavoro sarà utilizzato nell'ambito di attività che prevedono mansioni ascrivibili alle figure professionali appartenenti all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del Contratto Collettivo del Comparto Funzioni Locali del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per i dipendenti del comparto Funzioni Locali.

2. Modalità di espletamento del servizio

Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere svolto con la massima cura e diligenza, in conformità a tutte le disposizioni normative vigenti in materia di somministrazione di lavoro e a quanto previsto dalla presente procedura, nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) ARTI procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo di vigenza contrattuale, alla richiesta, per iscritto, di attivazione dei singoli contratti individuali di lavoro all'agenzia per il lavoro;
- b) il prestatore di lavoro sarà adibito alle mansioni previste per il comparto Funzioni Locali di cui all'Area dei Funzionari Elevata Qualificazione;



Procedura aperta in modalità telematica on inversione procedimentale per l'affidamento mediante lo strumento giuridico dell'accordo quadro da stipulare con un unico operatore economico del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo/ricerca e selezione del personale

- c) l'orario di lavoro sarà di massimo 36 ore settimanali da effettuarsi dal lunedì al venerdì. Esso potrebbe inoltre essere distribuito con articolazioni variabili secondo esigenze particolari che si verranno a determinare e fatte salve eventuali esigenze straordinarie, nella misura massima stabilita dal CCNL del comparto Funzioni Locali;
- d) il trattamento economico che l'agenzia per il lavoro si impegna a pagare direttamente al prestatore di lavoro sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL del comparto Funzioni Locali, per i lavoratori di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future. Nei casi previsti dalla normativa contrattuale di categoria, al personale somministrato dovrà essere garantito, salvo rimborso da parte dell'amministrazione, il servizio di buoni pasto sostitutivi di importo equivalente a quello riconosciuto ai dipendenti ARTI, attualmente fissato in euro 7 al giorno. Parimenti avverrà per gli eventuali rimborsi spese delle missioni;
- e) gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali sono quelli previsti dall'art. 25 del d.lgs. 276/2003 per le agenzie di somministrazione di lavoro;
- f) ARTI osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008n. 81 mentre l'agenzia per il lavoro provvederà ad informare i prestatori di lavoro di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore di lavoro svolgerà presso l'ARTI; il prestatore di lavoro richiesto da ARTI dovrà essere già istruito e formato, in relazione alle competenze richieste e all'uso l'agenzia per il lavoro deve garantire uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
- g) fatta eccezione per il personale attualmente in servizio, il prestatore di lavoro è soggetto al periodo di prova contrattualmente stabilito è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge e del contratto collettivo applicate ai lavoratori dipendenti fatta salva l'applicazione dell'art. 35 del CCNL per le categorie di somministrazione di lavoro e quanto disposto dal DL 203/2024 Collegato Lavoro;
- h) l'attività del lavoratore presso l'ARTI è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.

3. Richiesta di prestatori di lavoro

Nello svolgimento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato oggetto del presente capitolato, ARTI provvederà a richiedere l'attivazione di ciascun contratto individuale di lavoro allegando a ciascuna richiesta una scheda contenente le seguenti informazioni:

- a) la descrizione della professionalità richiesta, la corrispondente categoria, il settore di specializzazione ed il grado di esperienza necessario;
- b) le modalità e la durata presunta della prestazione lavorativa richiesta;
- c) la sede di lavoro;
- d) il datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito potrà essere prorogato, ai sensi dell'art. 42 del CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro, con il consenso del lavoratore e dell'Agenzia con



Procedura aperta in modalità telematica on inversione procedimentale per l'affidamento mediante lo strumento giuridico dell'accordo quadro da stipulare con un unico operatore economico del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo/ricerca e selezione del personale

atto scritto, qualora l'ARTI ne ravvisi la necessità.

In prima applicazione ARTI provvederà a richiedere l'attivazione ovvero la prosecuzione dei contratti individuali di lavoro relativi al personale attualmente in servizio presso l'Agenzia in somministrazione lavoro per il quale è necessario assicurarne la continuità (cfr. Paragrafo 15 – Clausola Sociale).

4. Prezzo del servizio, fatturazione e modalità di pagamenti

Il prezzo per lo svolgimento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, offerto in sede di offerta, si intende fisso e fissato dall'agenzia per il lavoro in base a calcoli, previsioni e valutazioni di propria e assoluta convenienza, forfetario e onnicomprensivo di tutti i costi.

ARTI si obbliga a corrispondere all'agenzia per il lavoro, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuato dal prestatore di lavoro, la tariffa oraria derivante dall'offerta, oltre IVA sulla parte imponibile. Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro, l'amministrazione appaltante sottoscriverà un'apposita scheda indicante le ore lavorate.

Al fine del computo delle ore di lavoro prestate dal prestatore di lavoro, un'apposita scheda indicante le ore lavorate sarà trasmessa dalla Direzione Amministrativa all'agenzia per il lavoro entro:

- ⇒ le ore 12,00 del giorno successivo del termine della prestazione di lavoro, nel caso di brevi prestazioni di lavoro;
- ⇒ le ore 12,00 del secondo giorno lavorativo del mese successivo, nel caso di prestazioni di lavoro della durata di uno o più mesi.

ARTI si impegna ad effettuare il pagamento spettante all'agenzia per il lavoro entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture, che l'agenzia per il lavoro emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore.

In particolare, la fattura dovrà espressamente contenere i seguenti dati:

- a) riferimento al progetto all'interno del quale il prestatore di lavoro è stato richiesto di operare;
- b) nominativo del prestatore di lavoro e relativa categoria;
- c) quantitativo di ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione;
- d) costo orario finito;
- e) totale costo ore lavorate;
- f) margine dell'agenzia per il lavoro;
- g) IVA sul margine dell'agenzia;
- h) totale fattura
- i) CIG del contratto;
- j) riferimento al progetto all'interno del quale il prestatore di lavoro è stato richiesto di operare unitamente al CUP;
- k) Totale buoni pasto

Ai fini della liquidazione, ogni singola fattura, contenente i dati di cui sopra, dovrà inoltre essere



Procedura aperta in modalità telematica on inversione procedimentale per l'affidamento mediante lo strumento giuridico dell'accordo quadro da stipulare con un unico operatore economico del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo/ricerca e selezione del personale

debitamente corredata dall'apposita scheda indicante le ore lavorate.

L'interesse di mora in caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati sarà pari al 2,5%, su base annua sugli importi non corrisposti nei termini dovuti

I pagamenti avverranno mediante bonifico presso la banca e il conto corrente che saranno indicati dal contraente.

5. Obblighi a carico dell'Agenzia per il lavoro

L'agenzia per il lavoro si obbliga a:

- a) mettere a disposizione i prestatori di lavoro richiesti dall'ARTI nel termine massimo di 5 (cinque) giorni a decorrere dalla richiesta;
- b) provvedere alla sostituzione del prestatore di lavoro nel termine di 3 (tre) giorni dalla richiesta di sostituzione;
- c) provvedere ad istruire e formare il prestatore di lavoro richiesto in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento;
- d) assicurare lo svolgimento del lavoro nel rispetto di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro ed in particolare tutti gli obblighi previdenziali, assistenziale ed assicurativi, retributivi nonché assicurare l'applicazione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo;
- e) pagare direttamente al prestatore di lavoro le retribuzioni dovute in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento ed al CCNL vigente alla data della prestazione, nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali previsti per legge;
- f) iscrivere il prestatore di lavoro presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'agenzia per il lavoro dovrà comunicare il nominativo del soggetto incaricato in qualità di un referente unico per l'agenzia medesima, il quale si rappresenterà con il referente ARTI. L'agenzia per il lavoro dovrà inoltre fornire un recapito telefonico, indirizzo e-mail, per tutte le comunicazioni che si rendessero necessarie.

6. Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro

In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore l'agenzia per il lavoro avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante per il servizio di somministrazione effettivamente prestato, corrispondente alle ore effettivamente lavorate da parte dei prestatori di lavoro somministrati.

Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al prestatore di lavoro ovvero all'agenzia per il lavoro, l'agenzia stessa dovrà sostituire il lavoratore entro il termine di tre giorni.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore si precisa che le missioni già in essere verranno portate a naturale scadenza ex art. 33 del D Lgs 81.2015 e 45 del CCNL delle ApL.

Nel caso le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, verrà attivato adeguato procedimento disciplinare atteso che la sostituzione di una risorsa può aver luogo a fronte di mancato superamento del periodo di prova o licenziamento disciplinare a seguito di giusta causa o nei casi previsti dalla vigente normativa".



Procedura aperta in modalità telematica on inversione procedimentale per l'affidamento mediante lo strumento giuridico dell'accordo quadro da stipulare con un unico operatore economico del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo/ricerca e selezione del personale

7. Provvedimenti disciplinari

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo è esercitata dall'agenzia per il lavoro come previsto dall'articolo 23, comma 7, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

ARTI comunicherà tempestivamente gli elementi che formeranno oggetto della contestazione.

L'agenzia per il lavoro porterà a conoscenza di ARTI tutte le comunicazioni inerenti il prestatore di lavoro affinché vengano indicati se e quali provvedimenti disciplinari ARTI intenda siano adottati, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.

8. Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

ARTI si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che l'agenzia per il lavoro possa nulla eccepire, di effettuare ogni verifica e controllo circa la perfetta osservanza da parte della stessa di tutte le disposizioni contenute nel presente documento di gara.

Nel caso di inadempimento dell'agenzia per il lavoro nel versamento delle retribuzioni ovvero dei relativi contributi previdenziali e assicurativi, l'ARTI verserà direttamente al prestatore di lavoro e/o agli enti previdenziali le retribuzioni e i contributi dovuti, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'agenzia per il lavoro inadempiente.

9. Gruppo di lavoro

Composizione e caratteristiche minime del gruppo dedicato alla commessa:

- a. 1 (uno) referente per la gestione amministrativa e contabile (fatturazione)
- b. 1 (uno) referente per la selezione e contrattualizzazione del personale

10. Monitoraggio e reportistica

L'Agenzia affidataria si impegna a far pervenire all'ARTI il seguente report mensile contenente:

- a. il numero dei contratti di somministrazione;
- b. il numero delle ore complessivamente somministrate;
- c. tasso assenteismo per somministrato e complessivo;
- d. il prospetto del calcolo del costo del lavoro e della relativa fee dell'agenzia;
- e. il prospetto dei giorni residui di ferie.
- f. Il prospetto dell'assenteismo per lavoratore e per l'intero gruppo dei somministrati.

11. Clausole di salvaguardia

Alla luce di quanto previsto dall'art. 15, comma 13 lettera d), del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, ed in forza dei principi ispiratori di tale norma, in caso di convenzioni CONSIP, convenzioni EmPULIA le condizioni contrattuali definite con il contraente saranno adeguate a quelle migliorative definite dalle convenzioni stesse. Ove il contraente si rifiutasse di adeguare le condizioni contrattuali in linea con quanto sopra, ARTI avrà il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione, con preavviso di almeno 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, senza che il contraente abbia nulla a pretendere o di che rivalersi.



Procedura aperta in modalità telematica on inversione procedimentale per l'affidamento mediante lo strumento giuridico dell'accordo quadro da stipulare con un unico operatore economico del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo/ricerca e selezione del personale

12. Assenteismo e fee dell'agenzia

In caso di assenza del lavoratore per una delle assenze retribuite previste dal CCNL Funzioni locali, fatta eccezione per quanto indicato nell'ultimo periodo del presente articolo nessun costo potrà essere fatturato ad ARTI, ma l'Agenzia Aggiudicataria dovrà retribuire il lavoratore. Tali oneri si ritengono compensati dalla FEE offerta, che si intende remunerativa del rischio di impresa della società aggiudicataria.

La fee oraria dell'agenzia, indicata nell'Offerta Economica presentata da ciascun operatore economico, si intende formulata in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza **e rimarrà fissa e invariabile** per tutto il periodo contrattuale e sarà applicata solo e soltanto per ogni ora di lavoro effettivamente prestata dal lavoratore.

Nel caso in cui, a seguito di rinnovi contrattuali, verranno stabiliti aumenti retributivi per i lavoratori dipendenti della Stazione Appaltate, tali aumenti saranno applicati con la medesima decorrenza ai lavoratori in somministrazione, **senza che questo comporti aumenti o variazioni della fee oraria** offerta in gara.

Nel caso in cui ARTI richieda di applicare al lavoratore somministrato istituti contrattuali che determinino l'erogazione di compensi aggiuntivi (in via esemplificativa: incarichi EQ, premi, funzioni tecniche, ecc.) non potrà essere addebitata alcuna fee da parte dell'Agenzia.

Infine si fa presente che:

- a) il tasso di assenteismo medio rilevato nell'anno 2024 per l'intero gruppo di lavoratori somministrati è pari al 3,63% (si precisa che sono escluse dal calcolo dell'assenteismo le ore di ferie, festività ed ex festività);
- b) le ore di assenza complessive eccedenti la suddetta soglia annua del 3,63% (da calcolarsi sull'intero gruppo di lavoratori somministrati) per motivi diversi da ferie, festività, ed ex festività saranno rifatturate senza il riaddebito della fee oraria ed al netto di eventuali indennizzi ricevuti dagli enti previdenziali/assicurativi.

13. Sgravi contributivi/assicurativi

Nel caso in cui il rapporto di lavoro e di somministrazione sia assoggettato ad agevolazioni e/o sgravi contributivi e/o incentivi di qualsivoglia tipologia, il Somministratore che goda, nell'ambito della missione, di riduzioni di aliquote contributive e/o assicurative, per effetto dell'applicazione delle norme in materia, si impegna (qualora l'Incentivo venga autorizzato e/o rimborsato ed in ogni caso effettivamente goduto dalla stessa), a rideterminare il costo del lavoro da riaddebitare ad ARTI in applicazione delle riduzioni contributive spettanti. In caso di revoca e/o mancata concessione, il Somministratore avrà diritto alla restituzione degli importi e/o incentivi revocati, compresi gli arretrati. In ogni caso di revoca e/o mancata concessione di ogni tipologia di incentivo contributivo e/o assicurativo e/o contrattuale, per qualsivoglia motivo avvenuta, laddove detti importi siano stati preventivamente dedotti dalla fatturazione effettuata ad ARTI, essi verranno, quindi, riaddebitati.



Procedura aperta in modalità telematica on inversione procedimentale per l'affidamento mediante lo strumento giuridico dell'accordo quadro da stipulare con un unico operatore economico del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo/ricerca e selezione del personale

14.Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative, il contraente è tenuto ad assorbire senza soluzione di continuità rispetto ai contratti di somministrazione l'operatore economico uscente il personale già operante alle dipendenze del contraente uscente attualmente consistente in n. 45 (quarantacinque) unità di cui n. 11 con contratto a tempo indeterminato e n. 34 con contratto a tempo determinato impegnate in attività di carattere amministrativo nonché nelle attività a supporto della comunicazione, project management, gestione di sistemi informatici, creazione ed editing di file multimediali, elaborazione dati economici e statistici e assistenza nella gestione della rendicontazione, come previsto dall'articolo 57 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Si applicano pertanto le disposizioni previste dall'articolo 31 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro.

I lavoratori attivi sono già formati ed istruiti ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltreché idonei alla mansione.

15.Penalità

Qualora, nel corso di esecuzione del servizio, l'Appaltatore non ottemperi alle prestazioni nei termini contrattualmente previsti, l'ARTI applicherà una penale, previa comunicazione scritta a mezzo Pec, per ogni giorno di ritardo, nella misura dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, nelle ipotesi di seguito specificate:

- a) Mancata retribuzione mensile del prestatore nei termini previsti dal contratto, salvo casi debitamente motivati.
- b) Mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali;

Rimane salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Al fine dell'applicazione delle penali, l'Agenzia di lavoro avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte e documentate alle contestazioni del committente, entro 5 giorni lavorativi dalla contestazione.

Le menzionate penali verranno inderogabilmente applicate se l'Agenzia non avrà fornito alcuna giustificazione probante entro il termine previsto per le controdeduzioni o se le giustificazioni fornite, ad insindacabile giudizio del committente, saranno considerate insufficienti o inadeguate.

La decisione verrà assunta dal Responsabile Unico del Progetto, sentito il DEC, e notificata per iscritto all'Agenzia di lavoro. L'ARTI, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo potrà, a sua insindacabile scelta, escutere la garanzia definitiva, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Agenzia a qualsiasi titolo; in tal caso, l'Agenzia si obbliga a reintegrare l'ammontare della cauzione stessa fino al valore fissato dall'art. 117 del D.lgs n. 36/2023, o al valore inferiore se già parzialmente svincolata, entro 15 giorni dalla richiesta.

16.Risoluzione

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 122 D.Lgs. 36/2023, per eventuali inadempimenti del Contraente



Procedura aperta in modalità telematica on inversione procedimentale per l'affidamento mediante lo strumento giuridico dell'accordo quadro da stipulare con un unico operatore economico del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo/ricerca e selezione del personale

rispetto agli obblighi previsti dalla Capitolato prestazionale, l'ARTI, dopo aver assegnato mediante lettera raccomandata a/r un termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere, si riserva la facoltà di risolvere il contratto in corso ai sensi dell'art. 1454 del c.c., salvo il risarcimento dei danni.

ARTI inoltre si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., in caso di:

- a) mancato pagamento delle retribuzioni ovvero di mancato versamento dei contributi a favore dei prestatori di lavoro da parte del Contraente;
- b) inadempimento da parte del Contraente rispetto a quanto previsto dal Capitolato Tecnico in tema di termini per la somministrazione del personale;
- c) inosservanza da parte del Contraente delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- d) revoca dell'autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
- e) rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione del servizio stesso nei termini previsti dal contratto
- f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva entro 15 giorni dalla richiesta da parte di ARTI qualora questa venga escussa;
- g) violazione delle norme di cui alla legge n. 136/2010 in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. h) perdita, da parte del Prestatore, dei requisiti per l'esecuzione della prestazione, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione

La risoluzione opera di diritto al momento del ricevimento, da parte del Contraente, della lettera raccomandata a/r con la quale ARTI dichiara di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa. In caso di risoluzione, in conformità con la vigente normativa che disciplina la somministrazione lavoro e fatte salve differenti disposizioni normative restano salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati fino alla scadenza naturale dei singoli contratti di lavoro (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) con conseguente rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15).

17. Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti oltre al decimo dell'importo dei servizi o non eseguite nell'ambito dei singoli contratti attuativi, calcolato secondo quanto previsto ((all'articolo 11 dell'allegato II.14.))

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a trenta giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi.



Procedura aperta in modalità telematica on inversione procedimentale per l'affidamento mediante lo strumento giuridico dell'accordo quadro da stipulare con un unico operatore economico del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo/ricerca e selezione del personale

18. Spese a carico del Somministratore

Tutte le spese di contratto, copie, bolli, registrazione e quant'altro previsto sono a carico del Somministratore

19. Obbligo di riservatezza

Tutto il personale somministrato dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, durante l'espletamento dell'attività lavorativa o in funzione della stessa; non dovrà divulgarli in alcun modo e in nessuna forma e non dovrà farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione, restando quindi vincolato al segreto professionale.

Il Somministratore dovrà ottemperare ed assicurare l'osservanza delle norme sulla tutela della riservatezza ai sensi della vigente normativa.

20. Divieto di cessione del contratto e dei crediti

È vietata qualsiasi forma di cessione totale o parziale del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni e delle spese causati al ARTI e la perdita della cauzione.

È fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere a terzi i crediti del servizio senza specifica autorizzazione da parte dell'ARTI fermo, comunque, il rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 36/2023. In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui ai commi precedenti, l'ARTI, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

21. Foro competente

In caso di controversia, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente per territorio sia, in via esclusiva, quella del Foro di Bari. Nelle more della definizione della controversia, l'Aggiudicatario non può esimersi dal continuare le sue prestazioni contrattuali e deve assicurare la perfetta regolarità del servizio. È espressamente esclusa la competenza arbitrale.